



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VISTRORIO
Via Garibaldi n. 28/1 - 10080 Vistrorio - Tel. 0125-791009
C.M. TOIC80600A - C.F. 84007710019
Email: toic80600a@istruzione.it/toic80600a@pec.istruzione.it
SITO WEB: <http://www.icvistrorio.edu.it>



PROTOCOLLO ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

a.s. 2023/2024

*Questo documento è una guida sulle prassi attuate dal nostro istituto per
favorire l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.*

INDICE

Premessa	pag. 3
La normativa: definizione di BES	pag. 4
SEZIONE I: ALUNNI CON DISABILITÀ	pag. 5
Fasi del protocollo di accoglienza per gli alunni con disabilità	pag. 5
Normativa di riferimento	pag. 6
Figure di riferimento	pag. 6
Documenti e strumenti per l'inclusione	pag. 8
Visite e viaggi d'istruzione	pag. 8
Svolgimento delle prove invalsi	pag. 9
Esame di Stato e Valutazione	pag. 9
SEZIONE II: ALUNNI DSA/altri BES	pag. 11
Fasi del protocollo di accoglienza per gli alunni con DSE	pag. 11
Normativa di riferimento	pag. 12
Documenti e strumenti per l'inclusione degli alunni con DES	pag. 13
Alunni con DSA	pag. 14
I DSA e le lingue straniere	pag. 14
Indicazioni per le prove INVALSI	pag. 14
Strumenti e misure dispensative	pag. 14
Valutazione alunni DSA ed esame di stato	pag. 16
SEZIONE III: ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO	pag. 17
Fasi del protocollo di accoglienza per gli alunni in situazione di svantaggio	pag. 17
Normativa di riferimento	pag. 18
Figure di riferimento per l'inclusione degli alunni con BES	pag. 20

PREMESSA

L' Istituto Comprensivo di Vistrorio riconosce il compito prioritario della scuola nell'essere una comunità educante che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione.

In piena ottemperanza alla normativa vigente, è stato stilato il seguente Protocollo di Accoglienza, con relative specifiche, per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Tale documento contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni speciali, definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

Esso è deliberato dal Collegio docenti in seduta unitaria ed è parte integrante del PtoF.

Il protocollo si propone le seguenti finalità:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi favorendo un clima di accoglienza ed inclusione nonché il successo scolastico e formativo, cercando di ridurre i disagi emozionali e favorendo, nella possibilità dei casi, la piena formazione della persona umana.
- definire azioni e prassi, condivise all'interno dell'Istituto, di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); comunicativo e relazionale; educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe).
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali.

La normativa: definizione di BES

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L'espressione "**Bisogni Educativi Speciali**" (**BES**) fa riferimento alla Classificazione internazionale dell'ICF e vede la disabilità e il funzionamento della persona come una complessa interazione tra le condizioni di salute e i fattori contestuali relativi al funzionamento reale e quotidiano del soggetto che incidono sulla sua attività e partecipazione alla vita sociale.

Nel nostro Paese tale acronimo è entrato in uso dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

La macroarea dei Bisogni Educativi Speciali comprende tre sottocategorie:

- **DISABILITA'**;

- **DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI** - Alunni con: DSA, deficit del linguaggio, deficit di abilità non verbali, deficit coordinazione motoria, ADHD (deficit attenzione, iperattività), funzionamento intellettivo limite;

- **SVANTAGGIO** - linguistico, socio-economico, culturale o alunni con disagio comportamentale/relazionale.



SEZIONE I: ALUNNI CON DISABILITÀ

- Alunni certificati dall'ASL di competenza;
- Documenti necessari: il Profilo di Funzionamento e il Verbale di accertamento dell'handicap;
- Hanno diritto all'insegnante di sostegno;
- Se necessario hanno diritto all' assistente scolastico specialistico per l'autonomia e/o la comunicazione (di norma è specificato nel PDF);
- La scuola redige, congiuntamente ai membri del GLO, il Piano Educativo Individualizzato (documento annuale).

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ

1. I genitori, su indicazione del pediatra o degli insegnanti, richiedono presso l'ASL di residenza un primo colloquio valutativo per il proprio figlio. Tale colloquio ha lo scopo di analizzare e decodificare la richiesta di presa in carico psicologica, costruire un'adeguata motivazione all'intervento e ottenere il consenso informato e partecipato della famiglia. A questo seguirà un percorso psicodiagnostico di definizione e analisi delle problematiche e la proposta di un eventuale percorso di esami approfondimento. A conclusione di questo primo step i referenti sanitari predisporranno: l'allegato B p 1 del profilo descrittivo di funzionamento.
2. Successivamente i genitori del minore dovranno recarsi presso un "medico certificatore" abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le disabilità.
3. Con l'attestazione del certificato la famiglia dovrà rivolgersi ad un CAF di fiducia per l'inoltro della richiesta di presa in carico del minore. Poco dopo verrà inviata una notifica con l'appuntamento per effettuare la visita medico-legale presso le sedi dell'ASL di competenza territoriale. La commissione medica (Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità) è formata da operatori sanitari e socio-assistenziali ed ha la funzione di accertare la disabilità e il conseguente diritto soggettivo a usufruire di supporti per l'integrazione scolastica. Il verbale che esprime il giudizio di accoglimento o di diniego della Commissione sarà validato dall'INPS, che provvederà a inviarlo al domicilio dell'interessato.
4. La scuola, la famiglia e l'ASL provvederanno a compilare l'allegato B p 2 del Profilo di Funzionamento e il progetto multidisciplinare. Tale documento è propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del P.E.I. Esso definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e

delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica e viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

5. La famiglia avrà cura di consegnare tutta la documentazione agli atti della direzione scolastica per poter avviare l'iter di richiesta del docente di sostegno.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap"

D.P.R. 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"

DPCM 23 febbraio 2006 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 4 agosto 2009

D.lgs. 16 gennaio 2017 n. 378 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"

D.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"

D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"

D.lgs. 7 agosto 2019 n. 96 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

DM n. 182/2020 Linee Guida per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo PEI

DM n. 153 del 1° agosto 2023, contenente le Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182

FIGURE DI RIFERIMENTO

Il docente di sostegno

L'alunno con disabilità ha diritto al docente di sostegno, assegnato dal Dirigente Scolastico alla classe frequentata dall'alunno, in funzione delle risorse assegnate alla Scuola, della gravità dell'handicap e sentito il parere del GLI d' Istituto.

La Legge Quadro definisce il ruolo che il docente di sostegno ha nella scuola (comma 6):

- È contitolare nel Team docente e/o nel Consiglio di classe in quanto "è assegnato alla classe" e non all'alunno con bisogni educativi e formativi speciali.
- È Figura di sistema, in quanto i suoi compiti si estendono anche nei confronti della comunità educante e degli insegnanti verso i quali è volta la sua azione di coinvolgimento e di collaborazione.

Il team docente e il consiglio di classe

La presa in carico e la responsabilità educativa e didattica dell'alunno con disabilità spettano a tutti i docenti, ognuno nel proprio ruolo e nelle proprie competenze didattiche specifiche.

Le valutazioni didattiche intermedie e finali sono di competenza del Team docente e/o Consiglio di classe.

II GLO

Il GLO, il Gruppo di Lavoro Operativo dell'alunno con disabilità, è composto da: Dirigente scolastico, docente di sostegno, docenti curricolari, Operatori Sanitari dell'U.M.D., famiglia, eventuali Assistenti dell'Autonomia o alla Comunicazione, la Referente per l'inclusione ed eventuali enti privati scelti dalla famiglia.

Le attività specifiche e i compiti assunti dal GLO promuovono l'inclusione scolastica e sociale dell'alunno con disabilità, tenuto conto dei bisogni individuali rilevati nei diversi ambiti; delle risorse personali e strumentali che la scuola e gli Enti preposti possono sostenere (accordi di programma). Nella prassi educativo-didattica, le azioni condivise dal Gruppo di Lavoro confluiscono nella programmazione delle attività commisurate ai bisogni rilevati, finalizzate alla formazione globale dell'alunno e si concretizzano nella stesura del Piano Educativo Individualizzato.

La famiglia

I genitori o i tutori dell'alunno sono parte integrante del modello organizzativo della scuola:

- se intendono avvalersi dei diritti stabiliti dalla Legge Quadro, producono alla scuola la documentazione necessaria;
- partecipano agli incontri del GLO programmati per la stesura, la verifica e la valutazione del PEI;
- collaborano con i docenti della classe, il docente di sostegno e la referente nelle azioni del processo educativo e formativo dell'alunno, firmano il PEI.

Assistente per disabili con gravi difficoltà nelle autonomie personali

Legge 104 art. 3 *Soggetti aventi diritto.*

c. 3 *"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici."*

art. 13 comma 3 *"Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali"*

La scuola attiva, in collaborazione con enti esterni all'istituzione, azioni prioritarie per i Servizi di Assistenza destinato agli studenti disabili che hanno gravi difficoltà nelle autonomie personali (*Legge Quadro*).

DOCUMENTI E STRUMENTI PER L'INCLUSIONE

Profilo descrittivo di funzionamento

Il profilo di Funzionamento consente di descrivere il funzionamento delle persone secondo il modello bio- psico-sociale sulla base della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). È il documento propedeutico alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale e definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica. È redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare con la collaborazione dei genitori dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione, nella massima misura possibile, dello studente con disabilità, con la partecipazione dei docenti di classe o sezione. Il documento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Piano educativo individualizzato (PEI)

Il PEI descrive il progetto educativo per il singolo studente, elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità e del profilo di funzionamento ed avendo particolare riguardo dei facilitatori e delle barriere secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base dell'ICF. Il documento:

- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzazione di un ambiente di apprendimento idoneo al soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Il Piano educativo individualizzato è redatto entro il mese di ottobre ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Come da normativa in vigore (Legge 104/92) "gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite (Nota n. 645 dell'11/04/2002) sono un momento fondamentale per la socializzazione, per la promozione dello sviluppo rela-

zionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di inclusione scolastica dell'alunno disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. In merito alla scelta di un accompagnatore le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell'insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, ma i docenti, all'interno del team docente o del consiglio di classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'alunno disabile, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe.

In situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap si può predisporre ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante le gite e/o visite d'istruzione, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI

Il D.Lgs 62/2017 pone l'attenzione sulle importanti novità riguardanti le prove INVALSI a conclusione del primo ciclo d'istruzione. Nello specifico, esse non fanno più parte dell'Esame di Stato, ma ne costituiscono requisito di accesso.

L'art. 11, c.4 del D.lgs 62/2017 e la Nota MIUR 1865 del 10/10/2017 esplicitano che "le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova." Per le alunne e gli alunni con disabilità, la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI. È importante sottolineare però che *"Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non venga fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove" (art. 11, c. 15, del D. Lgs. 62/2017).*


ESAME DI STATO E VALUTAZIONE

Nel primo ciclo di istruzione, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al Piano Educativo Individualizzato.

Questo vale naturalmente anche al momento dell'Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare, in base a quanto stabilito nel suo PEI, anche sostenendo prove totalmente differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove possono essere svolte con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni forma di ausilio professionale o tecnico utilizzato abitualmente in corso d'anno.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.



SEZIONE II: ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DES)

- Alunni certificati dall'ASL o da Enti privati accreditati: DSA, deficit del linguaggio, deficit di abilità non verbali, deficit coordinazione motoria, ADHD (deficit attenzione, iperattività), funzionamento intellettivo limite
- Non hanno diritto l'insegnante di sostegno
- La scuola redige, in accordo con la famiglia, il Piano Didattico Personalizzato (documento annuale).

I Disturbi Evolutivi Specifici, di norma, vengono individuati sulla base di specifica certificazione, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate, presentata dalla famiglia al momento dell'iscrizione.

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Nel caso in cui i docenti, nello svolgimento delle normali attività didattiche, dovessero riscontrare evidenze di un possibile disturbo evolutivo, non riconosciuto o non manifestato durante il percorso scolastico precedente e, quindi, in assenza di certificazione, provvedono a darne segnalazione al docente prevalente o al coordinatore di classe per attivare la seguente procedura:

- ulteriore osservazione, da parte del team docente o dell'intero consiglio di classe, delle prestazioni nei vari ambiti interessati dal disturbo;
- attivazione di percorsi didattici mirati al recupero e/o potenziamento delle difficoltà, da parte dei docenti della classe, messi in atto per un determinato periodo;
- redazione e condivisione con la famiglia di un PDP (dove verranno indicate le difficoltà riscontrate con relativi strumenti e misure utilizzate);
- verificata la persistenza delle difficoltà, sarà necessario comunicare alla famiglia quanto emerso al fine di sollecitare l'attivazione di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti. Nel caso in

cui ci sia un sospetto di DSA, sarà cura dei docenti di classe compilare e consegnare alla famiglia la scheda di collaborazione scuola - famiglia DGR 16 - 7072;

- Con tale documento la famiglia si rivolgerà all'ASL di residenza o ad un centro medico privato per avviare un percorso diagnostico.
- Una volta accertato il disturbo, la famiglia consegnerà agli atti della direzione la certificazione attestante le difficoltà del proprio figlio e gli insegnanti metteranno in atto una didattica individualizzata e personalizzata come da indicazioni ricevute dagli specialisti.

Si precisa che:

I referti di visite mediche o le diagnosi cliniche rilasciate da soggetti o enti privati non accreditati non hanno valore legale ma saranno accettate dalla scuola, così da poter elaborare il prima possibile un PDP provvisorio. L'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste saranno attivate in via definitiva a fronte della validazione e certificazione dell'ASL di residenza. La certificazione dovrà essere depositata agli atti in tempo utile, di norma non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico.

La diagnosi è valida per l'intero ciclo scolastico, ma è necessario aggiornarla al passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente rilascio e ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia in accordo con i sanitari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 170/2010 "Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico"

Decreto Ministeriale n. 5669, 12 luglio 2011, Decreto attuativo della Legge n.170/2010.

Linee guida 12 luglio 2011, per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Legge n. 53, 28 marzo 2003, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"

DPR n. 275, 8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

Decreto MIUR n. 297, 17 aprile 2013 "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA."

DPR n. 122/2009, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"

Circolare Ministeriale n. 1395 del 20 marzo 2012 "Piano didattico personalizzato per alunni con ADHD"

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi

speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative"

Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013/14 - Chiarimenti"

Nota MIUR n. 4089, 15 giugno 2004 "Disturbo di deficit di attenzione e iperattività"

DOCUMENTI E STRUMENTI PER L'INCLUSIONE DI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Piano didattico personalizzato (PDP)

Il PDP è il documento di programmazione con il quale la scuola definisce, monitora e documenta, secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze particolari, ciò al fine di garantire ad ognuno il successo formativo.

Il PDP, come previsto dalle Linee guida, deve contenere: dati anagrafici dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate, Patto di corresponsabilità con la famiglia.

Per ciascuna disciplina vanno individuati gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l'alunno deve acquisire nell'anno scolastico. Vanno precisate le strategie metodologico-didattiche a lui più adatte, cioè che tengano conto dei suoi tempi di elaborazione, di produzione, di comprensione delle consegne. Inoltre, la quantità delle attività di studio deve essere compatibile con le sue specifiche possibilità, capacità e potenzialità. Quindi saranno indicati anche la giusta quantità di compiti e di richieste in fase di verifica e l'uso di mediatori didattici che possono facilitarli l'apprendimento (immagini, schemi, mappe ...). Devono essere precisate le modalità di verifica (per es., tempi più lunghi per le prove scritte; testo della verifica scritta in formato digitale; riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; interrogazioni programmate con supporto di mappe, cartine, immagini, ecc.; prove orali per compensare le prove scritte, ...) e i criteri di valutazione (per es. non valutazione degli errori ortografici; valutazione delle conoscenze e non delle carenze; valutazione attenta più ai contenuti che alla forma).

Il PDP viene sottoscritto dal team docente e/o dal c.d.c., dalla famiglia e dal Dirigente scolastico. La sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell'alunno: la firma del Dirigente scolastico sancisce l'applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti sottolinea la responsabilità nella scelta e nell'attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate e la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell'applicazione del documento stesso.

ALUNNI CON DSA

Certificazione specialistica

Per "certificazione" si intende un documento con valore legale che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni della Legge 170/2010, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalla suddetta legge e dalla normativa di riferimento.

Ai fini del riconoscimento del diritto di attuazione della L. 170/10 per alunni con DSA le documentazioni redatte da enti privati devono essere validate dai GDSAp dell'ASLTO4.

I DSA E LE LINGUE STRANIERE

L'Istituto attua ogni strategia didattica per consentire l'apprendimento delle lingue straniere nel rispetto dei seguenti criteri:

- privilegiare l'espressione orale;
- ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune;
- progettare, presentare e valutare le prove scritte secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

INDICAZIONI PER LE PROVE INVALSI

Ogni anno l'INVALSI pubblica un'apposita nota sullo svolgimento delle prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico, in cui viene disciplinato anche lo svolgimento delle prove per gli alunni con DSA. Le prove INVALSI, che si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013, rispondono ad una ben precisa responsabilità di ogni istituzione scolastica: raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale, attraverso il proprio curriculum di scuola. Tali prove non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.

L'alunno con DSA che svolge le prove ha diritto all'utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato, impiegati durante l'anno scolastico, se concretamente funzionali allo svolgimento delle prove e ad usufruire, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte (15 minuti a prova). L'utilizzazione di strumenti compensativi non deve comunque pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per gli alunni con DSA, dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline; per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

STRUMENTI E MISURE DISPENSATIVE

La scuola richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi, elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate indivi-

quando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.

A tal proposito le *Linee Guida* allegate al DM del 12 Luglio 2011 suggeriscono, quali strategie e strumenti compensativi:

- insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta;
- insegnare all'alunno modalità di lettura, anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell'evidenziazione di parole chiave;
- la presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- la sintesi vocale, con i relativi software;
- l'utilizzo di libri o vocabolari digitali;
- la possibilità di acquisire contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni;
- la possibilità di semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale e sintattica;
- l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possano facilitare la comprensione, la memorizzazione e la produzione di testi;
- l'uso del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- l'uso di calcolatrice, tabella pitagorica e formulario personalizzato;
- usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste;
- per l'area di calcolo, analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi e pianificarne in modo mirato il potenziamento;
- per quel che riguarda le lingue straniere, assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte, consegnare possibilmente il testo scritto qualche giorno prima della lezione e ridurre adeguatamente il carico di lavoro.

Per quel che concerne le misure dispensative, le Linee Guida indicano la dispensa:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata;
- dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti;

VALUTAZIONE ALUNNI DSA ED ESAME DI STATO

Le modalità di valutazione degli alunni con DSA sono stabilite nell'art. 11 del D.Lgs 62 del 2017 recante norme in materia di valutazione.

Si rileva quanto segue: *"per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe"* (comma 9, art.11).

La valutazione deve essere coerente con il piano didattico personalizzato che contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate.

"Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi" (comma 10, art.11).

Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli strumenti compensativi e le misure dispensative che verranno adottate al fine di permettere all'alunno di dimostrare l'apprendimento conseguito.

Nel decreto 5669, l'art.4 afferma che i percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi (...) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo. La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che ciò che si adotta deve essere poi attivato concretamente nel rispetto del piano didattico personalizzato predisposto.

Il DM n. 741/2017 definisce le modalità di svolgimento dell'Esame finale del I Ciclo.

I commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 14 sono dedicati specificatamente ai candidati con disturbi specifici di apprendimento.

È previsto che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente con il PDP e che per l'effettuazione delle prove scritte siano concessi tempi più lunghi, oltreché l'utilizzo di strumenti compensativi così come utilizzati durante l'anno scolastico. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Poiché la certificazione di DSA può prevedere la dispensa della prova scritta di lingue straniere, sarà cura della Commissione d'Esame stabilire i contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso in cui invece la certificazione preveda l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.



SEZIONE III: ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE

Alunni che, per particolari periodi o con continuità, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali (a causa di svantaggio linguistico, socio-economico e culturale o perché alunni con disagio comportamentale/relazionale) rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguati e personalizzati percorsi.

- Individuati dal Consiglio di classe/team docenti sulla base di elementi oggettivi con fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
- Non hanno l'insegnante di sostegno
- La loro condizione ha carattere transitorio
- Se il Cdc ritiene necessario la scuola redige il P.D.P.

Per svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale si intendono non solo le situazioni derivanti da difficoltà dovute alla non conoscenza della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse, ma anche lo svantaggio derivante dal vivere in contesti socio-economico e culturale poveri.

Per tutti quegli alunni che hanno bisogno di una "speciale attenzione" nel loro percorso scolastico, ma che, non avendo una certificazione di disabilità (legge 104/1992), né di DSA (legge 170/2010), le due condizioni riconosciute e protette dalla legge, grazie alla Direttiva Ministeriale per i BES del 27/12/2012 si può redigere il Piano Didattico Personalizzato.

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

In mancanza di dati oggettivi la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 stabilisce che è discrezione del team docente e Consiglio di classe stabilire se l'alunno versi in un caso di svantaggio o disagio, eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti; tale scelta va sempre verbalizzata e motivata.

Il team docente e il Consiglio di classe, in base all'osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli alunni, ha l'opportunità di riconoscere quello o quegli studenti che, per determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche.

Riconoscendo la situazione di svantaggio il team docente e il c.d.c, non solamente rileva i bisogni educativi della situazione, ma progetta le azioni educativo/didattiche mirate a supportarlo e a favorirne il processo di crescita. È necessario, quindi, comprendere perché lo studente è in difficoltà e quali possono essere le risorse e le potenzialità su cui innestare un percorso individualizzato e personalizzato, eventualmente formalizzato in un PDP la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

La procedura da seguire nel caso un docente individui in un alunno delle difficoltà o delle condizioni di rischio, non ancora segnalate o documentate, che rientrino nell'ambito delle situazioni di svantaggio e/o disagio, è la seguente:

1. Avviare l'osservazione sistematica, da parte dell'intero Consiglio di Classe e team docente, delle prestazioni e atteggiamenti dell'alunno nei vari ambiti educativi
2. Condividere con tutti i docenti i risultati acquisiti e delineare la situazione dello studente;
3. Valutare il caso come BES, considerando se: la situazione comporta un ostacolo all'apprendimento e alle relazioni sociali, genera ulteriori problematiche comportamentali, un intervento con misure e strumenti specifici può essere efficace;
4. Informare la Referente per l'inclusione e la famiglia per comunicare quanto riscontrato e per definire ulteriori approfondimenti.
5. Redigere un PDP per svantaggio.

Nel caso in cui la famiglia si rifiuti di condividere un PDP, è facoltà dei docenti adottare, in accordo con il CdC, una personalizzazione per alcune discipline.

Sarà cura dei docenti informare la famiglia dei percorsi personalizzati ma che in sede di valutazione, non saranno adottate le misure e gli adattamenti previsti dalla legge.

Per gli alunni stranieri il nostro istituto ha redatto un protocollo di accoglienza.

NORMANTIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative"

Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali- chiarimenti"

DPR n. 394, art. 45, del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Linee guida MIUR per l'integrazione degli alunni stranieri 2 febbraio 2014

C.M. n. 4233 del 19/02/2014 Trasmissione delle Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri **D.lgs. n. 66 del 13 aprile 2017** "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"

D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"

Legge 28 Marzo 2003 n.53 Riforma Moratti

DL 59/2004 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n°53

CM24/2006 Linee guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri

Figure di riferimento per l'inclusione degli alunni con BES **(ruoli e compiti)**

Dirigente scolastico si impegna a:

- Garantire il successo formativo degli alunni;
- Garantire il rispetto della normativa vigente;
- Predisporre la formazione/aggiornamento affinché gli insegnanti possano avere competenze specifiche sui BES nel rispetto della normativa vigente;

Segreteria didattica si impegna a:

- Accogliere la famiglia dell'alunno ed acquisire la documentazione inerente la diagnosi;
- Protocollare la documentazione, rilasciare la copia originale alla famiglia ed inserisce una copia nel fascicolo cartaceo e digitale personale dell'alunno;
- Informare la F.S. dell'arrivo della nuova certificazione.

Funzione Strumentale per l'inclusione si impegna a:

- Coordinare le attività di screening;
- Fornire indicazioni ai colleghi sulla compilazione dei documenti ufficiali e provvedere alla stesura dei PEI e dei PDP;
- Raccoglie i vari PDP e PEI redatti da/con gli insegnanti e li porta alla firma del Dirigente Scolastico;
- Inserire i documenti personali nei fascicoli personali;
- Offrire supporto ai colleghi e alle famiglie;
- Raccordare le diverse realtà (Scuola, ASL, famiglie, Enti territoriali, cooperative, Enti di formazione);
- Coordinare, in assenza del D.S., la commissione GLI;
- Su delega del DS presiedere i GLO d' Istituto;
- Rendicontare al Collegio docenti eventuali progetti, il protocollo di accoglienza, il PAI, etc...

Docenti curricolari si impegnano a:

- Accogliere l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione;
- Identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento, riconoscendo i segnali di rischio;
- Predisporre attività mirate per il recupero delle persistenti difficoltà;
- Incontrare la famiglia e gli specialisti di riferimento ed insieme delineare le strategie didattiche formative;
- Predisporre il piano educativo;
- Mettere in atto gli strumenti compensativi, le misure dispensative e una didattica flessibile (per i DSA).

Docente di sostegno si impegna a:

- Partecipare alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione della classe, in quanto è contitolare;
- Curare gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe;

- Tenere rapporti con la famiglia dell'alunno con disabilità, gli esperti ASL, gli operatori comunali, etc....
- Partecipare al GLI con il quale coopera per un miglioramento costante del servizio educativo-didattico;
- Predisporre il P.E.I. insieme ai colleghi che poi condividerà con la famiglia;
- Partecipare al GLO.

Collaboratori scolastici si impegnano a:

- offrire il proprio supporto per sostenere gli orientamenti educativi posti alla base del "patto formativo", favorendo l'instaurarsi di un clima di rispetto e collaborazione fra tutte le componenti scolastiche.

Svolgono assistenza nell'accompagnare l'alunno con disabilità dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti interni e l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.

Per svolgere questa mansione possono frequentare un corso di formazione.

Assistente scolastico specialistico si impegna a:

- Facilitare il processo di socializzazione e di inclusione;
- Partecipare ai GLO d'Istituto per progettare e verificare gli obiettivi definiti nel PEI.

Famiglia si impegna a:

- partecipare al dialogo educativo e collaborare con il team docenti;
- promuovere nei propri figli il senso di responsabilità verso l'adempimento di doveri e impegni scolastici